



Présidence de la Région
Presidenza della Regione

PEC

Réf. n° - Prot. n. 8959/del
V/ réf. – Vs. rif.

Aoste / Aosta 18 maggio 2018

Ai Sindaci dei Comuni

Ai Presidenti
delle Unités des Communes valdôtaines

Al Presidente del
Consorzio B.I.M.

Ai Presidenti delle
Associazioni dei Comuni

e, p.c., Al Presidente del Consiglio
permanente degli enti locali

Al Presidente dell' Agenzia dei segretari
degli enti locali della Valle d' Aosta

Al Coordinatore del Dipartimento
personale e organizzazione

Al Capo di Gabinetto

Oggetto: Legge regionale 19 marzo 2018, n. 2 “Modificazioni di leggi regionali e proroga di termini.” e legge regionale 29 marzo 2018, 4 “Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2018/2020. Modificazioni di leggi regionali.”

Con la presente questa Struttura intende richiamare la Vs. attenzione su alcune norme di interesse generale per gli enti locali, contenute nella legge regionale 19 marzo 2018, n. 2 “Modificazioni di leggi regionali e proroga di termini.” (pubblicata nel BUR n. 13 del 21 marzo 2018 ed entrata in vigore dal 22 marzo 2018) e nella legge regionale n. 29 marzo 2018, n. 4 “Primo

Département collectivités locales, secrétariat du Gouvernement et affaires préfectorales

Collectivités locales

Dipartimento enti locali, segreteria della Giunta e affari di prefettura

Enti locali

11100 Aoste
15, Place de la République
téléphone +39 0165 274933
télécopie +39 0165 274904

11100 Aosta
P.zza della Repubblica, 15
telefono +39 0165 274933
telefax +39 0165 274904

FUNZIONARI REFERENTI:
PATRIZIA VUILLERMIN (0165 274907)
INES FRAMARIN (0165 274909)

PEI: entilocali@regione.vda.it
www.regione.vda.it

C.F. 80002270074

provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2018/2020. Modificazioni di leggi regionali.” (pubblicata nel BUR n. 16 del 31 marzo 2018 ed entrata in vigore dal 1° aprile 2018).

In particolare si segnala l'**art. 16, comma 4**, della **l.r. 2/2018**, che ha inserito l'art. 5bis alla legge regionale 22 dicembre 2017, n. 21 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2018/2020). Modificazioni di leggi regionali.*”, il quale introduce per gli enti locali del Comparto unico regionale, limitatamente al triennio 2018/2020, la possibilità di attivare (fermi restando i limiti assunzionali vigenti e il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno) procedure selettive interne, riservate al personale di ruolo, che consentano la progressione verticale tra le categorie o le posizioni, al fine di valorizzare le professionalità interne agli enti stessi.

Tale norma trova corrispondenza in analoga disposizione contenuta nell'art. 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 *“Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, comma 1, lettera a) e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e) f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z; della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”* e, al fine di permetterne un'effettiva applicazione anche per gli enti locali valdostani, caratterizzati da dimensioni molto ridotte, prevede che, per gli enti locali e per gli altri enti del Comparto diversi dalla Regione, il 20% della “riserva” di posti sia calcolato sul fabbisogno di personale complessivo, anziché su quello del singolo ente.

Eventuali chiarimenti in merito alle modalità di svolgimento, dal punto di vista operativo, delle suddette procedure selettive, potranno essere richiesti alla Struttura regionale competente in materia di personale.

Inoltre, facendo riferimento alla precedente comunicazione prot. n. 1755/del in data 26 gennaio 2018, a firma del Presidente della Regione (trasmessa dalla scrivente Struttura con nota prot. n. 1792 in data 29 gennaio 2018), nella quale (vedi pag. 5) si evidenziava la norma contenuta al comma 9 dell'art. 7 della l.r. 21/2017, si comunica che, l'**art. 6** della **l.r. 4/2018**, nel rideterminare le risorse destinate alla finanza locale ha, almeno per il momento, azzerato (come risulta dall'allegato B della medesima legge) lo stanziamento previsto per i finanziamenti in favore dei Comuni riguardanti la realizzazione di sistemi di videosorveglianza, modificando in diminuzione, per un importo di 500.000,00 euro, l'autorizzazione di spesa dell'anno 2018, relativa ai contributi regionali per la promozione di un sistema integrato di sicurezza sul territorio regionale già previsti, per il triennio 2010/2012, dall'articolo 11bis della legge regionale 19 maggio 2005, n. 11 (*Nuova disciplina della polizia locale e disposizioni in materia di politiche di sicurezza. Abrogazione della legge regionale 31 luglio 1989, n. 47*).

D'altra parte va rimarcato che nell'anno 2017 finanziamenti in tal senso sono stati previsti dalla Regione per 133.007,70 euro nell'ambito del piano straordinario di investimento per i Comuni di cui all'art. 12 della l.r. 24/2016 e che nel 2018 altri impianti comunali di videosorveglianza potranno essere realizzati o potenziati grazie alla cessione di spazi finanziari previsti dalla recente Intesa regionale “verticale” che permetterà agli enti locali di effettuare operazioni di investimento attraverso il ricorso all'indebitamento o l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti; tale disciplina, approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 482 del 16 aprile 2018 si è concretizzata con l'adozione del provvedimento dirigenziale

n. 2444 dell'8 maggio 2018, con il quale sono stati ammessi e attribuiti per l'anno 2018, tra gli altri, spazi finanziari per la realizzazione di postazioni di videosorveglianza per un importo complessivo di 129.936,56 euro.

Si precisa, infine, che l'Ufficio di Gabinetto, con nota prot. n. 3183 del 12 aprile 2018, ha chiesto la collaborazione del CELVA per effettuare il coordinamento delle attività dei Comuni valdostani finalizzate ad ottenere i finanziamenti statali previsti dal decreto ministeriale 31 gennaio 2018 *"Definizione delle modalità di presentazione delle richieste di ammissione ai finanziamenti da parte dei comuni, nonché di criteri di ripartizione delle relative risorse"*, in applicazione del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 *"Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, proprio per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza, previa sottoscrizione di patti per la sicurezza tra i Sindaci dei Comuni interessati e il Presidente della Regione; a tal fine è stata altresì trasmessa copia di uno schema di "Patto", già adattato alla nostra specialità ordinamentale sulla base di un modello del Ministero dell'Interno, che esonererebbe la Presidenza della Regione dalla necessità di acquisire il nulla osta ministeriale alla sottoscrizione del Patto.

Restando a disposizione per ulteriori, eventuali, chiarimenti si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

La Dirigente
(Tiziana VALLET)

PV-IF